

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale	-	Presidente	-
Dott. CORRENTI Vincenzo	-	rel. Consigliere	-
Dott. FEDERICO Guido	-	Consigliere	-
Dott. SCALISI Antonino	-	Consigliere	-
Dott. SABATO Raffaele	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28925-2017 proposto da:

M.E.A. elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato ROCCO AGOSTINO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 7, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. R.G.A.C. 13713/2016 del TRIBUNALE di ROMA, del 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.

## FATTO E DIRITTO

M.E.A. propone ricorso per cassazione contro C.E., che resiste con controricorso, chiedendo la condanna per lite temeraria, avverso la decisione del Tribunale di Roma 20.7.2017 che, ha liquidato all'Avv. C. Euro 5062,77, oltre accessori, cui andava detratto l'acconto di Euro 258,23 per prestazioni professionali.

La ricorrente denuncia 1) omessa notifica del ricorso introduttivo e delle copie dei c.d. atti di riassunzione presso la sua residenza, possibile con la semplice pressione sul pulsante del quadro elettrico; 2) omessa indicazione nella relata di notifica delle ragioni per le quali invece che al destinatario le copie sono state sempre consegnate a portieri dello stabile senza menzione di aver tentato la consegna all'interessato in violazione dell'art. 148 c.p.c..

Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stato proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Ciò premesso si osserva:

Le censure, come proposte, sono infondate.

L'art. 148 c.p.c. stabilisce che l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta che indica la persona alla quale la copia è consegnata e le sue qualità nonché il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Nella specie, a prescindere dalla circostanza che il ricorso genericamente si duole che non vi è prova di aver suonato al citofono prima della notifica al portiere, deduzione apodittica ed assertiva, l'affermazione che tutte le notifiche siano state effettuate a quest'ultimo, e non si contesta che ciò sia avvenuto, dimostra che era autorizzato alla ricezione e l'indicazione della persona che ha ricevuto l'atto e della sua qualità esime da ulteriori ricerche, dovendosi indicare i motivi della mancata consegna e non altro. Controparte replica, peraltro, che una prima notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con indicazione che non è stata rinvenuta persona capace e convivente, con successivo invio di raccomandata consegnata al portiere in assenza del destinatario o di persone abilitate mentre altra notifica è stata effettuata alla portiera addetta alla ricezione.

Su quest'ultimo profilo la giurisprudenza è consolidata nel senso che la presunzione legale della qualità dichiarata per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario (Cass. nn. 24933/2017, 5220/2014, 18492/2012, 14191/2000). Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese con esclusione della condanna per lite temeraria in mancanza dei presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700, di cui 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell'esistenza dei presupposti exD.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019